



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO
DEI
SERVIZI DOMICILIARI**

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

SERVIZIO DI TELESOCCORSO - TELECONTROLLO

SERVIZIO PER LA MOBILITÀ DEBOLE

approvato con atto di C.C. n. 2 del 29.04.2013

in vigore dal 29 aprile 2013

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DOMICILIARI

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29.04.2013)

Premessa

Il presente Regolamento dei Servizi Domiciliari si ispira alle disposizioni della Costituzione, della legislazione nazionale e di quella regionale in materia di Assistenza Sociale, Servizi Sociali e Sanitari e Livelli Essenziali di Assistenza.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della riorganizzazione dei servizi di assistenza rivolti ai cittadini, eroga prestazioni di **Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.)**, di **Servizio Pasti a Domicilio**, di **Servizio di Telesoccorso-Telecontrollo** e di **Servizio per la Mobilità Debole**, per brevità denominati **Servizi Domiciliari**.

Attraverso i Servizi Domiciliari l'Amministrazione Comunale si prefigge di:

- favorire il permanere della persona nel proprio ambito familiare e sociale;
- migliorare la sua qualità di vita e quella della famiglia d'appartenenza;
- promuovere l'autonomia fisica, sociale e relazionale del singolo e della famiglia;
- contrastare l'emarginazione di famiglie con anziani in difficoltà, adulti inabili al lavoro, o a rischio di emarginazione o in condizioni di disagio, anche in presenza di minori;
- evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o socio-sanitarie;
- salvaguardare l'unità del nucleo familiare ed offrire a quest'ultimo un sollievo rispetto alla gestione del carico assistenziale.

Il Servizio Sociale assicura l'integrazione delle prestazioni dei Servizi di Assistenza Domiciliare con le prestazioni sanitarie erogate dai servizi dell'Azienda ULSS, dalle strutture con questa convenzionate, nonché con altri interventi erogati dall'Amministrazione Comunale, dal volontariato sociale e dal buon vicinato, in modo da prevenire l'isolamento sociale.

Art. 2 Destinatari

Vengono individuati quali destinatari degli interventi dei Servizi Domiciliari i nuclei familiari in cui sono presenti persone anziane, adulte o minori, residenti nel Comune di Ponte San Nicolò, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti. Il servizio è inoltre rivolto ai cittadini in situazione di disagio, isolamento, marginalità sociale o in difficoltà nel compimento degli atti quotidiani della vita, con precedenza alle persone sole e a quelle la cui rete parentale, amicale o di vicinato non riesca a garantire il necessario supporto.

TITOLO II

NORME GENERALI PER L'ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI

Art. 3

Modalità di accesso ai servizi

Per usufruire dei Servizi Domiciliari è necessario che venga presentata, da parte dei cittadini interessati, apposita domanda sul modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Contestualmente alla presentazione della domanda di usufruire del Servizio di Assistenza Domiciliare o del Servizio Pasti a Domicilio deve essere resa apposita autocertificazione, recante l'importo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare di appartenenza, come risultante da certificazione in corso di validità e l'attestazione di tutte le entrate a qualsiasi titolo percepite da parte di tutti i componenti del nucleo familiare e di tutti i trattamenti in godimento, di qualsiasi natura, non dichiarati nella certificazione I.S.E.E. (quali, a titolo meramente esemplificativo, la pensione di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento e gli altri assegni o indennità concessi in favore di mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, i contributi statali, regionali od erogati da altri enti, le rendite INAIL) e le eventuali spese che incidono in modo significativo sulle entrate.

Nella domanda il richiedente dichiara di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale potrà eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e di assumersi le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi della normativa vigente.

Le disposizioni relative all'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente si applicano ai fini dell'accesso ai servizi non destinati alla generalità dei soggetti, o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche, nel rispetto del principio che stabilisce che ogni cittadino gode di pari dignità nell'esercitare il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti. Per quanto qui non espresso, si fa esplicito riferimento a alle disposizioni vigenti in materia di I.S.E.E.

Art. 4

Valutazione da parte del Servizio Sociale delle domande di fruizione dei Servizi Domiciliari

L'Assistente Sociale provvede, relativamente alle domande di Servizio di Assistenza Domiciliare e di Pasti Caldi, attraverso gli strumenti professionali del colloquio e della visita domiciliare, a valutare la situazione in cui versa l'utente ed a predisporre apposito progetto assistenziale personalizzato.

Il programma di intervento viene di norma condiviso con l'utente e la sua famiglia.

Qualora la persona per la quale viene richiesto il servizio fosse priva del requisito della residenza, ma si ravvisasse l'urgenza di assicurare un intervento di supporto, verrà attivato il servizio previa acquisizione di dichiarazione da parte del Comune di residenza di impegno al rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale.

I Servizi di Assistenza Domiciliare e di Pasti a Domicilio potranno essere attivati anche su proposta del Servizio Sociale, al fine di assicurare idonee condizioni di vita e di relazione a cittadini residenti che versano in situazione di grave disagio o di rischio di emarginazione.

TITOLO III
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

Art. 5

Prestazioni socio-assistenziali del Servizio di Assistenza Domiciliare

Secondo le disposizioni contenute nel Provvedimento 22.02.2001 “Accordo tra i Ministri della Sanità, della Solidarietà Sociale e le Regioni e Province Autonome [...] per l’individuazione delle figure e del relativo profilo professionale dell’operatore socio sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione” e nella Legge Regionale 16.08.2001, n. 20 “La figura professionale dell’operatore socio-sanitario”, il servizio di assistenza domiciliare viene erogato tramite operatori socio-sanitari, che assicurano le seguenti prestazioni socio-assistenziali:

- a) Servizio relativo alla persona:
- igiene e cura personale;
 - preparazione e somministrazione dei pasti;
 - acquisto di generi alimentari, medicinali, e altro;
 - disbrigo di semplici pratiche o commissioni (es. pagamento bollette);
 - accompagnamento per riscossione pensione, visite mediche, o altre necessità in ambito comunale ed extracomunale, qualora non vi sia l’autonomia per usufruire del Servizio di Mobilità Debole, sotto descritto.
- b) Servizio relativo all’aspetto sanitario ed alla mobilitazione:
- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, in collaborazione con i servizi sanitari,
 - frizioni e massaggi antidecubito;
 - assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche;
 - mobilitazione del paziente allettato;
 - aiuto nella deambulazione, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente domestico;
 - aiuto nell’uso di accorgimenti per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare;
- c) Servizio relativo alla gestione familiare:
- sostegno nei confronti dell’utente o del nucleo per favorire il recupero dell’autonomia e dell’autosufficienza.
- d) Servizio relativo all’abitazione:
- riordino del letto e della stanza;
 - pulizia ordinaria dell’alloggio e predisposizione dell’abitazione in previsione di cambio o di assegnazione di un nuovo alloggio;
 - lavaggio e cambio della biancheria e del vestiario personali, stiratura della biancheria principale;
 - lavaggio dei piatti e delle stoviglie;
- e) Servizio relativo al segretariato sociale ed alla socializzazione:
- interventi finalizzati a contrastare l’emarginazione sociale, favorendo il contatto ed il rapporto con le agenzie di socializzazione presenti nel territorio per promuovere ed incentivare la partecipazione dell’utente o del nucleo familiare alla vita della comunità;
 - aiuto/disbrigo di pratiche amministrative semplici;
 - informazione sui servizi socio-sanitari del territorio.
- f) ogni altra prestazione socio-assistenziale non elencata sopra e ritenuta necessaria dal Servizio Sociale, purché non in contrasto con le disposizioni contenute nel citato Provvedimento 22.02.2001, nella normativa vigente o nel contratto lavorativo applicabile agli Operatori Socio-Sanitari.

Art. 6

Criteri di priorità per l'accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare.

L'Assistente Sociale istruisce le domande di fruizione del servizio valutando la situazione familiare, sanitaria, economica e sociale della persona o del nucleo familiare per il quale viene richiesto il servizio stesso, al fine di determinarne lo stato di bisogno.

Nella valutazione dell'ammissibilità al servizio, l'Assistente Sociale terrà pertanto in considerazione i seguenti indicatori:

- **Familiare:** viene data priorità a nuclei unipersonali o costituiti da una coppia con rete familiare assente o inadeguata, con precedenza a nuclei di ultrasessantenni. La presenza concomitante di ulteriori fattori, quali la lontananza fisica della rete parentale, l'impegno in attività lavorativa di quest'ultima, la presenza di minori, la presenza di invalidi o portatori di handicap o di altri anziani che necessitano di supporto da parte del nucleo familiare, comportano per l'utente un fattore di rischio oggettivo e pertanto costituiscono criteri di accesso prioritario al servizio.
- **Sanitaria:** viene data priorità alle persone affette da patologie o disabilità che comportano un elevato carico assistenziale (necessità di assistenza continua), o comunque affette da limitazioni, anche temporanee, delle autonomie personali e sociali.
- **Economica:** viene data priorità ai nuclei in condizione di disagio economico rilevato attraverso l'I.S.E.E. e la dichiarazione di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- **Sociale:** viene data priorità alle situazioni di emarginazione, disagio, solitudine, rischio di isolamento o di istituzionalizzazione, con precedenza a nuclei che stanno sostenendo da tempo un elevato carico assistenziale, o in cui sono presenti persone affette da invalidità civile superiore al 66%, o nuclei già seguiti dal Servizio Sociale, o segnalati dai Medici di Medicina Generale o dalle strutture ospedaliere, o dai Servizi specialistici, quali, ad esempio, il Centro di Salute Mentale, il Servizio di Algologia ed altri.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria e dell'eventuale presenza di risorse di tipo familiare, amicale o del volontariato e degli eventuali benefici ottenuti dal richiedente ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali, l'Assistente Sociale ed il nucleo del richiedente condividono un idoneo progetto assistenziale personalizzato.

Art. 7

Motivi di esclusione. Sospensione e modifiche del progetto assistenziale personalizzato.

Costituiscono motivi di esclusione e/o di interruzione del Servizio:

- Non adesione al programma;
- Rifiuto di compartecipazione al costo del servizio.

Le richieste non accolte per esaurimento dei fondi disponibili a bilancio vengono inserite in una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso al servizio stesso e formulata tenendo conto dei criteri di priorità individuati al precedente articolo 6.

Eventuali sospensioni - anche giornaliere - del servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore, potranno essere richieste dall'assistito o da un suo familiare, entro il termine massimo di 24 ore con conseguente esenzione dall'obbligo di contribuzione per il numero di prestazioni di cui si chiede la sospensione.

L'utente o un suo familiare possono chiedere in ogni momento l'interruzione del Servizio Assistenza Domiciliare (S.A.D.), comunicando tale volontà al Servizio Sociale.

Il progetto assistenziale personalizzato è aggiornabile da parte dell'Assistente Sociale in funzione dello stato di bisogno dell'assistito ed in rapporto alle esigenze organizzative generali del servizio. Il nuovo progetto assistenziale personalizzato viene comunicato al richiedente e possibilmente concordato con quest'ultimo.

Il Progetto assistenziale personalizzato, può inoltre essere modificato sulla scorta delle valutazioni dall'equipe multidisciplinare distrettuale, qualora questa suggerisca l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie integrate di A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata).

Il Servizio di Assistenza Domiciliare comunale può essere erogato anche ai cittadini già beneficiari di altre prestazioni erogate dal Comune, nell'ambito di un progetto di intervento complessivo che preveda l'attivazione di altri Servizi a Domicilio e l'eventuale coinvolgimento di volontari, o di gruppi di volontariato, o di operatori di altri enti. In tal caso la tariffa per la fruizione del servizio prevista al Titolo VI verrà determinata detraendo dal reddito le spese sostenute per gli altri servizi erogati dal Comune.

TITOLO IV SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

Art. 8 Finalità

Attraverso il Servizio Pasti a Domicilio l'Amministrazione Comunale si prefigge di:

- contrastare l'istituzionalizzazione e l'emarginazione delle persone anziane e degli adulti in difficoltà psico-fisica, o in situazione di grave marginalità sociale;
- favorire per quanto possibile, la permanenza del cittadino nel proprio ambiente di vita;
- fornire un supporto a singoli cittadini o nuclei familiari che versino, anche temporaneamente, in condizioni di non autosufficienza o che, a causa di precarie condizioni di salute che limitano di fatto l'autonomia personale, siano nell'impossibilità di provvedere autonomamente al soddisfacimento dei propri bisogni fondamentali.

Esso viene erogato nell'ambito di un progetto che preveda un coinvolgimento di tutte le risorse esistenti ed attivabili, sia personali, che familiari, che della comunità locale.

Art. 9 Svolgimento del servizio

Il Servizio di Pasti a Domicilio consiste nella consegna a casa dell'utente di un pasto completo. Si svolge su sei giorni a settimana, dal lunedì al sabato.

Art. 10 Criteri di accesso al Servizio Pasti a Domicilio

Le persone residenti nel Comune di Ponte San Nicolò che non siano in grado di prepararsi il pasto per limitate capacità fisiche e/o psichiche e che siano prive di una rete familiare in grado di provvedere, possono richiedere il Servizio Pasti a Domicilio. Verrà data priorità a:

- persone ultrasessantenni, sole o in coppia;
- persone con ridotta autonomia per malattia, handicap, invalidità, disturbi del comportamento;
- persone che vivono in situazioni di grave marginalità ed isolamento sociale seguiti dall'Ufficio Servizi Sociali.

Il servizio può essere erogato anche in caso di presenza di una rete familiare, purché il Servizio Sociale lo reputi necessario per il sollievo dei familiari o di chi fornisce le cure (care-givers).

Art. 11
Modalità di ammissione. Cessazione e sospensione

L'ammissione al Servizio Pasti a Domicilio prevede:

- la presentazione della domanda sull'apposito modulo predisposto dall'ufficio Servizi Sociali, unitamente alla documentazione indicata all'art. 3 del presente regolamento;
- l'analisi, da parte dell'Assistente Sociale, del bisogno sotto l'aspetto del disagio sociale e del grado di autonomia.

Il servizio cessa in caso di:

- richiesta scritta da parte dell'utente;
- ricovero definitivo in istituto;
- trasferimento presso altro Comune;
- decesso.

Esso può essere sospeso in caso di:

- ricovero ospedaliero;
- assenza temporanea del cittadino dal proprio domicilio, ad esempio per la partecipazione a soggiorni climatici o per soggiorno presso parenti;
- mancato pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa, se dovute.

Sono comunque possibili sospensioni temporanee del servizio, previa comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, da effettuare almeno un giorno prima della sospensione.

Negli orari stabiliti per la consegna del pasto a domicilio l'utente dovrà garantire la sua presenza presso l'abitazione, o la presenza di un familiare o di un incaricato, per il ritiro del pasto. In casi eccezionali potrà essere depositato a domicilio dell'utente in un luogo idoneo concordato.

Nel caso di impossibilità di consegnare il pasto per motivi imputabili all'utente, o nel caso quest'ultimo non abbia provveduto a chiedere la sospensione del servizio, il costo del pasto gli verrà addebitato ugualmente.

Il Servizio Pasti a Domicilio può essere erogato anche ai cittadini già beneficiari di altre prestazioni erogate dal Comune, nell'ambito di un progetto di intervento complessivo che preveda l'attivazione di più interventi a domicilio, o il coinvolgimento di volontari o di gruppi di volontariato, od operatori di altri enti. In tal caso la tariffa per la fruizione del servizio prevista all'art. 7 verrà determinata detraendo le spese sostenute per gli altri servizi erogati dall'ente.

TITOLO V
SERVIZIO DI TELESOCORSO - TELECONTROLLO

Art. 12
Svolgimento del servizio

Il telesoccorso/telecontrollo è un servizio domiciliare attivato dalla Regione del Veneto, che permette all'utente, in caso di emergenza od urgenza, di chiamare dalla propria abitazione la centrale operativa di ascolto per mezzo di un piccolo apparecchio portatile collegato al telefono. La centrale operativa, una volta contattata, agisce immediatamente e attiva tempestivamente gli interventi ritenuti necessari.

Art. 13
Criteri d'accesso

Il servizio è rivolto agli anziani che vivono da soli o in coppia e a coloro che, pur non avendo compiuto 65 anni d'età, si trovino in situazione di rischio sociale e/o sanitario debitamente

documentato. I criteri che consentono di assegnare priorità nell'accesso al Servizio sono stabiliti dalla Regione Veneto.

Art. 14 **Modalità di accesso**

Per usufruire del telesoccorso-telecontrollo l'interessato deve presentare apposita domanda avvalendosi del modulo messo a disposizione dall'Ufficio Servizi Sociali ed allegare l'I.S.E.E. del nucleo familiare di appartenenza – come risultante da certificazione in corso di validità – ed un certificato medico attestante la necessità di attivazione del servizio.

L'utente o un suo familiare possono chiedere in ogni momento la disattivazione del Servizio, presentando apposita richiesta scritta.

Non sono possibili sospensioni temporanee del servizio. In caso di assenze da casa dell'utente per lunghi periodi, il Servizio Sociale potrà disporre l'attivazione della procedura di disattivazione.

TITOLO VI **SERVIZIO PER LA MOBILITÀ DEBOLE**

Art. 15 **Svolgimento del servizio**

Il Servizio di Mobilità Debole assicura il trasporto di persone svantaggiate dal rispettivo domicilio alle sedi dei servizi e dei presidi che erogano prestazioni di diagnosi e cura, riabilitazione, terapia ed alle altre destinazioni richieste dal cittadino, anche ubicate al di fuori del territorio comunale (limitatamente ai Comuni afferenti alla Provincia di Padova, salvo casi eccezionali, da valutarsi di volta in volta dal Servizio Sociale Comunale). Il servizio viene erogato per consentire al cittadino di eseguire visite mediche, analisi cliniche e diagnostiche, terapie o per soddisfare altre necessità, previo accordo con il Servizio Sociale del Comune.

Art. 16 **Criteri di accesso al Servizio di Mobilità Debole**

Possono chiedere di usufruire del Servizio di Mobilità Debole le persone indicate all'art. 2 del presente regolamento, impossibilitate a servirsi di mezzi propri o del servizio pubblico per problemi di deambulazione, o di mancanza di servizi pubblici accessibili, o di mezzi propri, o in quanto affette da impedimenti di natura psichica, fisica o sensoriale e prive di una rete familiare che possa garantire il servizio di trasporto (es. per lontananza fisica, svolgimento di attività lavorativa, ecc.). Verrà data priorità ai casi già seguiti dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Art. 17 **Modalità di ammissione**

Il cittadino interessato presenta domanda di accesso al servizio sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali.

L'Ufficio Servizi Sociali riceve le richieste di fruizione del servizio, che, per i trasporti successivi al primo, possono essere presentate con modalità informali (via telefono, mail, o altro), e definisce il programma di lavoro. Qualora vengano presentate più richieste di usufruire del servizio per il

medesimo giorno ed arco temporale, il Servizio Sociale assegnerà priorità secondo i criteri indicati all'art. 6, comma 2.

Il trasporto sarà garantito solo nel caso di disponibilità del mezzo adibito alla mobilità debole ed in relazione alle altre richieste presentate, ordinate secondo i criteri sopra indicati.

Il trasporto può essere sospeso dall'utente, con preavviso di almeno un giorno, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Qualora l'utente non comunichi la sospensione del servizio, il costo del trasporto sarà comunque addebitato al richiedente.

TITOLO VII TARIFFE A CARICO DELL'UTENZA

Art. 18 Soglia di gratuità e fasce di contribuzione

L'ammontare delle tariffe di compartecipazione alla spesa per i Servizi di Assistenza Domiciliare e Pasti a Domicilio viene differenziato con riferimento alla capacità economica del nucleo familiare e al tipo di servizio usufruito. Nella definizione della tariffa agevolata viene utilizzato l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), quale strumento per definire la capacità economica dei nuclei familiari. Tale indicatore potrà essere integrato con dei correttivi (I.S.E.E. corretto), quali:

- entrate percepite a qualsiasi titolo dal richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare e non dichiarate nella certificazione I.S.E.E. (ad esempio pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento, assegno o indennità concessa in favore di mutilati, invalidi civili, ciechi civili, sordomuti; contributi statali, regionali od erogati da altri enti; rendite INAIL, pensioni sociali e di guerra; sussidi di associazioni caritatevoli; indennità di disoccupazione; assegno di mantenimento percepito dal coniuge);
- spese che incidono in modo significativo sulle entrate del nucleo familiare (ad esempio: spese assistenziali, canone locativo, ratei relativi al mutuo per l'acquisto della prima casa, spese per i servizi domiciliari, privati e pubblici).

Per la fruizione del Servizio di Assistenza Domiciliare la soglia minima individuata per la gratuità del servizio è data dall'I.S.E.E. risultante dalla pensione minima INPS su base annua maggiorata del 50% con l'applicazione degli eventuali correttivi. La soglia massima, superata la quale il servizio viene erogato a totale compartecipazione della spesa, è individuata nel doppio della soglia minima.

Per la fruizione del Servizio di Pasti a Domicilio la soglia minima individuata per la gratuità del servizio è data dall'ISEE risultante dalla pensione minima INPS su base annua con l'applicazione degli eventuali correttivi. La soglia massima, superata la quale il servizio viene erogato a totale compartecipazione della spesa, è individuata nel doppio della soglia minima.

Tra la soglia minima e quella massima la Giunta Comunale individua più scaglioni di pagamento equamente distribuiti in riferimento all'I.S.E.E. o all'I.S.E.E. corretto, al fine di assicurare che i cittadini che usufruiscono dei Servizi di Assistenza Domiciliare e Pasti a Domicilio contribuiscono al costo del servizio secondo fasce di contribuzione.

La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, determina le tariffe dovute per la fruizione del servizio definendo gli eventuali correttivi da applicare all'I.S.E.E. per determinare le tariffe. Il provvedimento di Giunta dovrà in ogni caso prevedere la facoltà per il Servizio Sociale di attivare i Servizi di Assistenza Domiciliare e di Pasti a Domicilio a favore di cittadini che versano in situazione di grave pregiudizio o di grave marginalità sociale in deroga ai criteri di compartecipazione alla spesa, al fine di assicurare interventi di tutela dei cittadini, in un'ottica di prevenzione e di sicurezza sociale.

La tariffa dovuta per usufruire del servizio di telesoccorso-telecontrollo viene stabilita dalla Giunta Comunale con riferimento all'I.S.E.E., senza applicazione di alcun correttivo.

La tariffa dovuta per usufruire del servizio di trasporto fasce deboli verrà stabilita annualmente dalla Giunta Comunale senza fare riferimento all'I.S.E.E. e prevedendo la possibilità per il Servizio Sociale, per situazioni particolari, di erogare il servizio gratuitamente.

L'erogazione dei Servizi disciplinati dal presente regolamento in deroga ai criteri di compartecipazione alla spesa stabiliti dalla Giunta Comunale viene disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio, su proposta dell'Assistente Sociale.

Annualmente l'Ufficio Servizi Sociali provvederà a chiedere l'aggiornamento della situazione economica degli utenti dei Servizi di Assistenza Domiciliare e Pasti a Domicilio, al fine di verificare ed eventualmente aggiornare la fascia tariffaria dell'utente.

Ai sensi della normativa vigente relativa all'Indicatore della Situazione Economica, il cittadino può presentare un nuovo I.S.E.E., prima della richiesta di aggiornamento, ogniqualvolta intenda far valere mutamenti delle condizioni familiari ed economiche.

Art. 19

Riscossione delle tariffe di contribuzione. Recuperi e sospensioni

La riscossione delle tariffe dovute per il servizio Assistenza Domiciliare, per il Servizio Pasti a Domicilio e per il Servizio Trasporto Fasce Deboli è effettuata mensilmente, salvo deroghe per importi di modica entità. La riscossione delle tariffe dovute per il servizio di Telesoccorso-Telecontrollo è di norma effettuata trimestralmente.

In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti obbligati che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere l'erogazione del servizio e procedere con la riscossione coattiva di quanto dovuto.

Qualora vengano accertati o dichiarati dall'assistito, o dai parenti obbligati in solido, crediti non ancora disponibili, l'Amministrazione Comunale si attiverà per recuperare la quota dovuta al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 Controlli

Le dichiarazioni sostitutive ed ogni altra documentazione prodotta ai fini dell'erogazione dei servizi disciplinati dal presente regolamento sono soggette a verifiche specifiche ed a campione, come previsto dalla normativa vigente.

Il Servizio competente potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato affinché quest'ultimo, in uno spirito di reciproca collaborazione, possa agevolarne le funzioni di controllo.

Qualora dai controlli emergano false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, l'Ufficio Servizi Sociali adotta ogni misura atta a sospendere e/o revocare il servizio erogato ed a recuperare quanto dovuto e non versato dai cittadini per i servizi di cui hanno beneficiato.

REGOLAMENTO DEI SERVIZI DOMICILIARI

INDICE

Premessa	1
TITOLO I PRINCIPI GENERALI.....	1
Art. 1 Finalità.....	1
Art. 2 Destinatari	1
TITOLO II NORME GENERALI PER L' ACCESSO AI SERVIZI DOMICILIARI.....	2
Art. 3 Modalità di accesso ai servizi.....	2
Art. 4 Valutazione da parte del Servizio Sociale delle domande di fruizione dei Servizi Domiciliari.....	2
TITOLO III SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.).....	3
Art. 5 Prestazioni socio-assistenziali del Servizio di Assistenza Domiciliare.....	3
Art. 6 Criteri di priorità per l'accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare.....	4
Art. 7 Motivi di esclusione. Sospensione e modifiche del progetto assistenziale personalizzato.	4
TITOLO IV SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	5
Art. 8 Finalità.....	5
Art. 9 Svolgimento del servizio	5
Art. 10 Criteri di accesso al Servizio Pasti a Domicilio	5
Art. 11 Modalità di ammissione. Cessazione e sospensione	6
TITOLO V SERVIZIO DI TELESOCORSO - TELECONTROLLO	6
Art. 12 Svolgimento del servizio	6
Art. 13 Criteri d'accesso.....	6
Art. 14 Modalità di accesso	7
TITOLO VI SERVIZIO PER LA MOBILITÀ DEBOLE	7
Art. 15 Svolgimento del servizio	7
Art. 16 Criteri di accesso al Servizio di Mobilità Debole.....	7
Art. 17 Modalità di ammissione	7
TITOLO VII TARIFFE A CARICO DELL'UTENZA	8
Art. 18 Soglia di gratuità e fasce di contribuzione	8
Art. 19 Riscossione delle tariffe di contribuzione. Recupero e sospensioni.....	9
TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	9
Art. 20 Controlli	9